

Decreto Legge del 30/09/2003 n. 269 - art. 3

Titolo del provvedimento:

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.

Titolo del documento:

(Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero)

Testo: in vigore dal 26/11/2003

modificato da: L del 24/11/2003 n. 326 Allegato

1. I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca all'estero presso università o centri di ricerca pubblici o privati per almeno due anni continuativi che dalla data di entrata in vigore del presente decreto o in uno dei cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'incentivo di cui al presente comma si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.